

Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. per l'Assemblea Straordinaria del giorno 8 novembre 2016, chiamata a deliberare sulla modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

sarete chiamati a discutere e deliberare la modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

- Art. 9, comma 1 - Attualmente prevede che la Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili in azioni, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento o di estinzione. Per consentire di avere a disposizione strumenti che rendano più snella ed efficiente la gestione finanziaria del Gruppo, viene proposto di prevedere che sia il Consiglio di Amministrazione l'organo competente per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.
- Art. 15 - Attualmente prevede in 15 giorni il termine di preavviso per la convocazione dell'Assemblea dei soci. Trattandosi di Società quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale si applica il nuovo art. 125-bis del TUF, che prevede il termine ordinario di 30 giorni ed introduce termini ulteriori per casi specifici. La normativa in vigore ha previsto anche che le assemblee si svolgano in un'unica convocazione. Viene inserito un ulteriore quotidiano sul quale è possibile pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- Art. 16 – Al terzo comma va sostituita la parola Procuratore con soggetto.
- Art. 17, comma 1 e 2 – Attualmente prevede che l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Questa nomina un Segretario, anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 scrutatori, tra gli azionisti ed i Sindaci. Per semplificare i lavori assembleari si propone di prevedere che l'Assemblea sia presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se esistente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea; che sia il Presidente a nominare un Segretario, anche non azionista e, se necessario, a nominare inoltre un numero congruo di scrutatori, anche non azionisti.
- Art. 19 – Va completato il nome del Regolamento Emittenti dell'Alternative Investment Market aggiungendo AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
- Art. 21 – Attualmente prevede di poter eleggere un solo Vice Presidente, si propone di prevedere la possibilità di eleggerne più d'uno e di fissare la durata della carica di Segretario del Consiglio.
- Art. 22 – Attualmente prevede che la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo. Si propone di prevedere la possibilità che la convocazione possa essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spedita, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima via posta elettronica, telegramma o telefax.

- Art. 24 – Attualmente prevede che il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Consigliere più anziano. Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri Consiglieri o a Procuratori della Società devono essere approvate con il voto unanime dei membri. Si propone di togliere le ultime due frasi.
- Art 27 – Attualmente prevede che il Consiglio ha facoltà di nominare anche Direttori Generali, Direttori e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri. Si propone di togliere la parola Direttori dopo Direttori Generali e prima di Procuratori.
- Art. 30 – A seguito delle modifiche normative intervenute, si propone di prevedere che l'emolumento del Collegio Sindacale si determina in base alle disposizioni vigenti e non sia più indicato quello previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Sarete, pertanto, chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società e ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di ITALTBS Telematic and Biomedical Services S.p.A.,

- visto l'art. 2365 del Codice Civile;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

delibera

(i) di approvare la modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale nel modo seguente:

Vecchio testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati</p> <p>La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili in azioni, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento o di estinzione. L'emissione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è competente ad emettere, obbligazioni nominative od al portatore, purché non convertibili, ferma la competenza dell'Assemblea Straordinaria negli altri casi previsti dalla legge. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Convocazione</p> <p>La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'intero dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata dagli Amministratori e deve svolgersi presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'intero dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno trenta giorni</p>

<p>l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole24Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile.</p> <p>L'Avviso di convocazione dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo dove si svolge l'Assemblea; - la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea. <p>In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.</p>	<p>prima di quello fissato per l'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della Società, - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole24Ore, Milano Finanza, Finanza & Mercati, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile. - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>L'Avviso di convocazione dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo dove si svolge l'Assemblea; - la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea e, qualora non venga scelta la convocazione unica, l'eventuale data e ora di seconda convocazione; - le materie all'ordine del giorno; - le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea. <p>In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.</p>
<p>Articolo 16 - Intervento e rappresentanza</p> <p>Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge.</p> <p>Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.</p> <p>In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un Procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di</p>	<p>Articolo 16 - Intervento e rappresentanza</p> <p>Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge.</p> <p>Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.</p> <p>In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un soggetto munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di</p>

<p>constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>	<p>constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari</p> <p>L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>Questa nomina un Segretario, anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 scrutatori, tra gli azionisti ed i Sindaci.</p> <p>Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.</p> <p>L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se esistente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea.</p> <p>Il Presidente nomina un Segretario, anche non azionista e, se necessario, nomina inoltre un numero congruo di scrutatori, anche non azionisti.</p> <p>Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.</p> <p>L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti dell'Alternative Investment Market di Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere</p>

<p>preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qualora:</p> <p>(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets che realizzino un «reverse take over» così come previsto dall'art. 14 del citato Regolamento;</p> <p>(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;</p> <p>(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei propri titoli sull'Alternative Investment Market nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.</p>	<p>la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qualora:</p> <p>(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets che realizzino un «reverse take over» così come previsto dall'art. 14 del citato Regolamento;</p> <p>(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;</p> <p>(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei propri titoli sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.</p>
<p>Articolo 21- Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.</p> <p>Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estranei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Testo Unico della Finanza.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.</p> <p>Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un</p>	<p>Articolo 21- Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.</p> <p>Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estranei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Testo Unico della Finanza.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.</p> <p>Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un</p>

solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.

Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente, se eletto, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo alla Società.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto

solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.

Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti, se eletti, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo alla Società che resta in carica per la durata del Consiglio medesimo, salvo revoca.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero

<p>e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 - Convocazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 - Convocazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, spediti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima via posta elettronica, telegramma o telefax, a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 - Deliberazioni</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.</p> <p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Consigliere più anziano.</p> <p>Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri Consiglieri o a Procuratori della Società devono essere approvate con il voto unanime dei membri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 - Deliberazioni</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.</p> <p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Comitati</p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.</p> <p>Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Comitati</p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.</p> <p>Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi nominati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo. L'emolumento loro dovuto è quello previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.</p> <p>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in materia di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incarichi, e requisiti di onorabilità e professionalità.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.</p> <p>Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi nominati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo in base alle disposizioni vigenti.</p> <p>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in materia di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incarichi, e requisiti di onorabilità e professionalità.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.</p> <p>Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla</p>

dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

successiva Assemblea.

(ii) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Trieste, 25 agosto 2016

l'Amministratore Delegato
dott. Paolo Salotto

